

TI_GERICHTE 12.2000.14 vom 25. August 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-08-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.14

FR: TI_GERICHTE 12.2000.14 du 25 août 2000

IT: TI_GERICHTE 12.2000.14 del 25 agosto 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Le parti ed il Pretore, a giusta ragione (art. 1 Titolo finale CCS), sono concordi nel ritenere che la controversia circa la pretesa dedotta in causa debba essere esaminata alla luce degli art. 754 e segg. v.CO nella misura in cui i fatti addebitati ai convenuti sono precedenti al 1° luglio 1992 ed in base agli art. 754 e segg. CO per gli addebiti successivi a quella data (IICCA 12 ottobre 1995 in re B./D.A. e V., 30 ottobre 1997 in re I. S.p.A./Z.). Secondo l'art. 755 v.CO, norma sostanzialmente ripresa negli art. 754 e 757 cpv. 1 CO, deve essere risarcito il danno subito dal creditore della società, definito in tal caso come danno indiretto (Rep . 1987 p. 222), quando il suo credito resta insoddisfatto a seguito della diminuzione o scomparsa del patrimonio sociale riconducibili a una violazione degli obblighi di diligenza degli amministratori: siffatto pregiudizio è in primo luogo arrecato alla società stessa, e solo di riflesso al creditore insoddisfatto; nel caso di fallimento della società -in concreto verificatosi- l'esercizio dell'azione spetta in prima linea all'amministrazione del fallimento (art. 756 cpv. 1 v.CO, 757 cpv. 1 CO), la quale ha in concreto ceduto il proprio diritto all'attore (art. 756 cpv. 2 v.CO, 757 cpv. 2 CO), che è perciò in ogni caso legittimato a procedere a tal titolo. Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda le violazioni riconducibili all'attività dell'ufficio di revisione (art. 755 e 757 CO). Premesse per l'azione di responsabilità di cui sopra sono l'esistenza di un danno, la violazione di un dovere, l'intenzionalità o la negligenza, e il sussistere di un nesso di causalità adeguato tra il comportamento dell'amministratore o del revisore e il danno (DTF 110 II 394; Rep . 1984 p. 364; sentenze IICCA citate; Forstmoser , Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2. ed., Zurigo 1987, n. 249 e segg.). quo all'appello del _____

E. 1.1

Di conseguenza i convenuti _____, _____, _____, e _____, sono condannati in solido a pagare all'attore _____, ora in _____, l'importo di fr. 216'811.80 oltre interessi al 5% dal 20 dicembre 1996; il convenuto _____, risponde solidalmente accanto a loro limitatamente all'importo di fr. 69'119.40 più interessi. 2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- e le spese, da anticipare dall'attore, restano a suo carico per 2/15, per 1/15 sono caricate al convenuto _____ e per la rimanenza sono poste a carico dei convenuti _____, _____, _____ e _____ in solido. Questi ultimi rifonderanno all'attore, pure solidalmente, fr. 12'000.-- a titolo di ripetibili, mentre quest'ultimo per il medesimo titolo rifonderà a _____ la somma di fr. 1'000.--. IV. Le spese della procedura d'appello di cui al dispositivo III. consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 3'450.-- b)

spese

fr. 50.-- T o t a l

e

fr. 3'500.-- da anticiparsi dall'appellante, restano

a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono poste a carico dell'attore, che gli rifonderà inoltre fr.

1'000.-- per parti di ripetibili di appello. V. Intimazione a: - _____ Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale

d'appello Il presidente Il segretario

E. 2

Come già accennato, l'appellante, membro del consiglio d'amministrazione solo fino 23 novembre 1993 (doc. B), ritiene che l'attore non abbia sufficientemente sostanziato gli argomenti a sostegno della sua responsabilità rispettivamente, non avendo presentato la replica, abbia accettato le obiezioni contenute nell'allegato responsivo; a suo giudizio, comunque, le premesse per una sua responsabilità ex art. 754 v.CO o CO non erano assolutamente date, da un lato egli essendo estraneo alla scomparsa del titolo ipotecario, dall'altro la società non essendo a quel momento ancora insolvente.

E. 2.1

Preliminarmente occorre evadere le censure d'ordine procedurale sollevate con il gravame, quella concernente l'ossequio o meno dell'onere di allegazione da parte dell'attore e quella secondo cui la mancata presentazione dell'allegato di replica comporterebbe l'ammissione delle tesi fattuali di risposta. Entrambe sono infondate.

E. 2.1.1

Per quanto attiene alla prima, si osserva che gli art. 78 e 165 CPC fanno obbligo all'attore di motivare in fatto e in diritto le proprie pretese: queste disposizioni hanno ovviamente lo scopo di permettere alle parti ed al giudice di inquadrare l'oggetto litigioso, così da evitare di approfondire altre fattispecie oltre a quelle evidenziate in petizione e non da ultimo poter indirizzare la fase istruttoria verso la soluzione degli aspetti rilevanti non ancora sufficientemente chiariti. Nel caso che ci occupa, l'attore ha presentato un corposo allegato petizionale di oltre 25 pagine in cui ha esposto i motivi fattuali per cui riteneva di rendere responsabili i convenuti del danno subito dalla fallita. In tal modo egli ha specificato -anche se talora in modo sommario, come è per altro usuale per il primo allegato di causa- quali erano gli addebiti mossi alle controparti, quale il risarcimento da lui postulato, senza invero soffermarsi più di quel tanto sugli aspetti della colpa e del nesso causale, comunque facilmente desumibili dall'esposto medesimo. In tali circostanze, non è pertanto possibile ritenere che l'attore sia venuto meno al suo obbligo di allegazione.

E. 2.1.2

Con riferimento alla seconda censura, si osserva che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che a carico dell'attore non esiste alcun obbligo procedurale alla presentazione dell'allegato di replica, e pertanto dalla sua mancata introduzione non deriva alcuna presunzione di ammissione dei fatti della risposta, per i quali il convenuto continua a sopportare l'intero onere probatorio (Cocchi/Trezzini , CPC, Lugano 2000, m. 2 ad art. 175; ICCA 22 agosto 1995 in re J./C., 8 maggio 1996 in re D./T., 30 settembre 1996 in re V./S., 26 giugno 1997 in re R./G.).

E. 2.2

Passando al merito, si tratta ora di esaminare se siano date le condizioni per ammettere una responsabilità dell'appellante per la scomparsa del titolo ipotecario rispettivamente per non

aver egli dato seguito alle incombenze di cui all'art. 725 CO.

E. 2.2.1

È senz'altro a ragione che l'appellante rileva di essere estraneo all'addebito relativo alla scomparsa del titolo ipotecario di fr. 150'000.--, attivo presente nel bilancio 1994, ma non più rinvenuto al momento del fallimento: essendo uscito dal consiglio d'amministrazione nel novembre 1993, egli non può evidentemente essere responsabile della scomparsa di quell'attivo, intervenuta in epoca successiva (Forstmoser , op. cit., n. 381), e meglio tra il 31 dicembre 1994 e il 15 aprile 1995. Per il resto l'attore non ha più preteso in questa sede l'esistenza di una responsabilità dell'appellante, asserendo che quel titolo, al momento in cui venne consegnato alla società quale rimborso di un mutuo degli azionisti, fosse già privo di valore.

E. 2.2.2

Più complesso è il discorso per quanto attiene l'eventuale responsabilità dell'appellante per non aver effettuato le notifiche di cui all'art. 725 cpv. 2 CO, pur in presenza di una situazione d'insolvenza della società. Giusta l'art. 725 cpv. 2 CO -nella sua versione in vigore dal 1° luglio 1992- se esiste fondato timore che la società abbia un'eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica dell'ufficio di revisione, ritenuto che ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore di esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio d'amministrazione ne avvisa il giudice, salvo che creditori della società accettino, per questa insufficienza d'attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società. Nel caso di specie l'appellante contesta l'applicabilità di tale norma, non ritenendo innanzitutto che nel novembre 1993 la società fosse insolvente; egli contesta pure l'esistenza di un danno, del nesso causale e di una colpa da parte sua.

E. 2.2.2.1

Ai sensi della normativa vi è insolvenza quando le pretese dei creditori non risultano più coperte né secondo i valori d'esercizio né secondo quelli di alienazione, in altre parole se il capitale dei terzi supera gli attivi della società (Wüstiner , Basler Kommentar, N. 29 ad art. 725 CO; SAG 1987 p. 76). Nella presente fattispecie, disponendo unicamente dei valori di esercizio e non di quelli di alienazione ed essendo stata omessa la prova peritale, è estremamente difficile stabilire se e quando la società fosse effettivamente insolvente, fermo restando che l'assunto del teste _____ secondo cui già dal 1988 la società sarebbe stata insolvente non può vincolare il giudice, atteso come da un lato egli non riferiva fatti di sua conoscenza, ma si limitava a fornire una sua interpretazione e/o valutazione dei fatti stessi -di per sé dunque priva di qualsiasi efficacia probatoria (Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 2 ad art. 237)- e dall'altro si era limitato ad esaminare i soli dati di bilancio. L'istruttoria ha tuttavia dimostrato che il valore degli immobili della società era sicuramente superiore agli importi allibrati a bilancio per fr. 3'828'999.50, tanto è vero che lo stesso attore nel 1992 nell'ambito di una proposta di acquisto li aveva valutati in fr. 4'010'000.-- (doc. 8), mentre gli stessi sono stati poi venduti nel 1994 ai pubblici incanti per un importo complessivo di fr. 4'150'000.-- (cfr. classificatore verde _____ 1994 e _____ 1994, richiamati dall'UF, doc. I°), per cui si può senz'altro ritenere l'esistenza di una riserva tacita nel bilancio di circa fr. 320'000.--: ciò premesso, nel 1989 la società, pur presentando a bilancio una perdita nominale di fr. 173'317.15 (a fronte di un capitale

sociale di fr. 100'000.-- e di riserve legali di fr. 1'200.--), non era ancora insolvente, potendo contare sulle riserve di cui si è detto; lo stato d'insolvenza si è in definitiva concretizzato, a seguito dei risultati negativi dei successivi esercizi, unicamente nel 1992 con una perdita a bilancio di fr. 488'880.60 (cfr. doc. I). È doveroso osservare che nel rapporto di revisione 1992 (cfr. verbale assembleare doc. R) -analogamente a quelli degli anni precedenti 1989 (doc. O), 1990 (doc. P) e 1991 (doc. Q)- l'ufficio di revisione aveva attirato l'attenzione dell'amministrazione e dell'assemblea generale sul fatto che la metà del capitale sociale non era più coperta ai sensi dell'art. 725 cpv. 1 CO: proprio nel verbale dell'assemblea 1992, quest'ultima -evidenziando con ciò di essere comunque a conoscenza della gravità della situazione e degli obblighi legali che ne derivavano- ha tuttavia rinunciato ad avvisare il giudice in considerazione dell'esistenza di non meglio precisate trattative circa un'eventuale vendita del pacchetto azionario a terzi, trattative di cui invero i convenuti non hanno saputo provare a quel momento la concreta esistenza rispettivamente l'effettiva serietà (ciò che, se dimostrato, avrebbe potuto far ritenere legittimo il loro agire, cfr. Forstmoser , op. cit., n. 844). Gli amministratori, tra cui l'appellante, omettendo nel 1992 di agire come previsto all'art. 725 cpv. 2 CO, hanno pertanto violato il loro dovere di diligenza (Forstmoser , op. cit., n. 838 e 841; Wüstiner , op. cit., N. 40 ad art. 725 CO).

E. 2.2.2.2

A quel momento l'appellante, assieme agli altri amministratori, era al corrente della precaria situazione in cui versava la società, tanto più che dal 1987 ogni esercizio annuale si concludeva regolarmente con un ulteriore passivo, che andava ad incrementare le perdite accumulate in precedenza. Egli, con loro, era rispettivamente doveva essere consapevole che le perdite annuali non erano dovute a situazioni eccezionali, ma alla scarsa redditività dei 2 immobili di proprietà della società, confrontata con elevati costi di gestione nonché con un debito ipotecario e di conseguenza oneri per interessi (a quel momento oltretutto in ascesa, cfr. risposta p. 7) eccessivamente alti (cfr. doc. L e G), per cui ben poteva immaginare che la continuazione dell'attività della società avrebbe potuto provocare importanti danni ai creditori. Nell'aver omesso le necessarie notifiche di cui all'art. 725 cpv. 2 CO egli, con loro, ha pertanto agito con negligenza.

E. 2.2.2.3

Per costante giurisprudenza, il danno dovuto in modo adeguatamente causale all'agire dell'amministratore che viola l'art. 725 cpv. 2 CO corrisponde alla perdita che è aumentata alla società in conseguenza del mancato avviso al giudice (Forstmoser , op. cit., n. 177 con rif., note 498 e 706a; DTF 86 II 182, invero riferito all'ufficio di revisione). In casu dunque l'appellante è responsabile dell'aumento delle perdite della società dal 31 dicembre 1992 al 23 novembre 1993, allorché egli è uscito dal consiglio d'amministrazione: mentre il primo dato è pacifico, risultando dal bilancio 1992 (fr. 488'880.60), il secondo va stimato tenendo conto che al 31 dicembre 1993 la perdita era aumentata a fr. 566'131.80 (doc. I), così che non è arbitrario ritenere che al 23 novembre 1993 la stessa ammontasse a circa fr. 558'000.--, di modo che il danno a lui adeguatamente imputabile può in definitiva essere quantificato in fr. 69'119.40, somma che, in parziale riforma del primo giudizio, egli dovrà pertanto rifondere all'attore in solido con gli altri convenuti.

E. 3

Ne discende il parziale accoglimento del gravame del _____ ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili di entrambe le sedi seguono la

soccombenza (art. 148 CPC). quo all'appello di _____

E. 4

L'appellante formula a sua volta alcune censure già sollevate ed evase con riferimento all'appello del _____, ad es. quella del mancato ossequio da parte dell'attore dell'onere di allegazione: sulla particolare questione si può pertanto rimandare ai considerandi precedenti (segnatamente il cons. 2.1.1). In ordine essa ritiene inoltre che il primo giudice sia venuto meno al suo obbligo di motivazione, mentre nel merito contesta di essere tenuta a risarcire alcunché, la controparte non avendo asserito ancor prima che provato le circostanze fattuali a sostegno di una sua eventuale responsabilità.

E. 4.1

La giurisprudenza, onde evitare l'eccesso di formalismo, è invero cauta nell'ammettere la nullità del giudizio per difetto di motivazione (IICCA 23 marzo 1993 in re S. AG/L. SA, 13 giugno 1994 in re G./R.). Questo sarà tuttavia il caso, allorché il vizio è tale da pregiudicare alle parti e/o all'istanza superiore la possibilità di verificare, discutere, impugnare o giudicare la sentenza in questione (Rep . 1985 p. 144; IICCA 16 aprile 1996 in re U./T.), ritenuto inoltre che il fatto che la motivazione sia sommaria non può ancora comportare la nullità del giudizio se dallo stesso si può dedurre per quale ragione decisiva il giudice si sia determinato in una certa maniera e ciò quantunque nello stesso non si prenda posizione su tutti gli argomenti sollevati da una parte (Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 2 ad art. 285; IICCA 29 aprile 1998 in re S./E.). Nel caso di specie, il Pretore ha chiaramente indicato i motivi di fatto per cui egli ha ammesso una responsabilità dei convenuti, mentre in diritto egli ha fatto riferimento alle disposizioni sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di revisione: con ciò egli ha sicuramente ossequiato l'obbligo di motivazione che gli incombeva, tanto è vero che la stessa appellante in questa sede ha potuto aggravarsi con cognizione di causa contro quei medesimi considerandi. Nella misura in cui l'appellante sembra rimproverare al primo giudice di non aver esaminato tutte le condizioni per ammettere una sua eventuale responsabilità, essa non censura la carente motivazione della sentenza, ma si limita in definitiva a contestare le condizioni che hanno portato alla sua condanna nel merito (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 15): queste censure possono essere oggetto di un nuovo esame da parte dell'autorità di ricorso.

E. 4.2

Nel merito l'appellante, che è subentrata al precedente ufficio di revisione il 23 novembre 1993 (doc. B) -la dichiarazione di accettazione da parte sua risale al 19 ottobre 1993 (cfr. classificatore _____, richiamato dall'UF, doc. I°)- e in sostanza si è unicamente occupata di verificare i risultati dell'esercizio 1993 (doc. S), contesta la sua responsabilità nei due episodi ritenuti decisivi dal Pretore.

E. 4.2.1

Effettivamente nulla permette di intravedere un coinvolgimento dell'appellante nell'episodio relativo alla scomparsa del titolo ipotecario di fr. 150'000.--, posizione attiva ancora presente nel bilancio 1994, ma non più riscontrata al momento del fallimento, questione semmai imputabile agli amministratori della società; l'attore in questa sede non ha del resto insistito nel rimproverare all'ufficio di revisione che tale posizione fosse stata inserita o mantenuta nel bilancio ancorché si trattasse in realtà di un valore fittizio rispettivamente nell'asserire che essa nell'occasione avesse allestito un rapporto di compiacenza.

E. 4.2.2

L'appellante contesta inoltre di aver violato i disposti di cui agli art. 725 cpv. 2 CO e 729b cpv. 2 CO, norma quest'ultima in base alla quale in caso di manifesta eccedenza dei debiti l'ufficio di revisione è tenuto a darne avviso al giudice se il consiglio d'amministrazione omette di farlo, e con ciò di dover risarcire l'attore ai sensi degli art. 755 e segg. CO (Wüstiner , op. cit., N. 42 ad art- 725 CO e N. 5 ad art. 729b CO).

E. 4.2.2.1

Analogamente a quello del 1992 (cfr. cons. 2.2.2.1), anche il bilancio 1993, oggetto dell'esame dell'appellante, manifestava uno stato di insolvenza della società, oramai confrontata con una perdita che aveva raggiunto fr. 566'131.80. Negli atti di causa non vi è traccia del rapporto allestito quell'anno dall'ufficio di revisione. Dal verbale dell'assemblea generale della società, che ha avuto luogo il 4 giugno 1994 (cfr. doc. S), si evince tuttavia che l'ufficio di revisione si era limitato a rendere edotta la società circa l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 725 cpv. 1 CO, ma che l'assemblea aveva rinunciato ad informare il giudice in considerazione -come già l'anno precedente- dell'esistenza di trattative per la vendita del pacchetto azionario. Non riconoscendo la manifesta gravità della situazione in cui versava la società ed omettendo di dar seguito all'obbligo di notifica al giudice non avendovi provveduto gli amministratori, l'appellante ha pertanto violato gli art. 725 cpv. 2 e 729b cpv. 2 CO (Forstmoser , op. cit., n. 868, 892 e segg.).

E. 4.2.2.2

La violazione di cui sopra, avvenuta da parte dell'organo preposto proprio a verificare l'eventuale esistenza di una tale situazione, configura ovviamente una grave negligenza.

E. 4.2.2.3

Il danno che è derivato alla società a seguito di tale violazione corrisponde (cfr. cons. 2.2.2.3) alla maggior perdita che le è occorsa per il fatto che il bilancio non è stato depositato già a quel momento, in sostanza quindi alla differenza almeno tra il bilancio 1994 (perdita di fr. 975'542.30) e quello del 1993 (perdita di fr. 566'131.80), ovvero a fr. 409'410.50. Se il danno fatto valere in causa (fr. 216'811.80, corrispondente al totale degli attestati di carenza beni emessi per debiti ammessi in graduatoria) è inferiore a tale somma, ciò non significa -come preteso dall'appellante- che tra la violazione commessa dall'organo di revisione e il danno subito dalla fallita non vi sia il necessario nesso causale; ciò trova tuttavia una logica spiegazione nel fatto che non tutti i creditori della società -ad es. buona parte di quelli che hanno ottenuto degli attestati di carenza di pegno a seguito della vendita ai pubblici incanti dei 2 immobili della società a _____ e _____ (cfr. classificatore verde _____ 1994 richiamati dall'UF)- hanno ritenuto di insinuare i propri crediti nella procedura fallimentare, fermo restando che in tal caso il danno ai creditori avrebbe potuto ammontare a circa fr. 600'000.-- (cfr. verbale d'interrogatorio dell'amministratore _____ di cui al doc. G): ciò tuttavia non osta all'accoglimento integrale della petizione nei confronti dell'appellante, che s'impone avendo essa contribuito, ancorché solo in parte, alla creazione di quel danno (Forstmoser , op. cit., n. 270). Vero è però che l'appellante non può essere resa responsabile della perdita occorsa prima del 4 giugno 1994, data in cui approssimativamente le sono stati sottoposti per esame i conti annuali 1993, ritenuto che anche nel caso in cui essa a quel momento avesse agito correttamente, come prescritto dagli art. 725 cpv. 2 e 729b cpv. 2 CO, parte della perdita poi riscontrata nei conti annuali 1994 si era ormai già prodotta (Forstmoser , op. cit., n.

381); utilizzando il criterio proporzionale -l'unico possibile, in mancanza di altri elementi si può tuttavia ritenere che la perdita riscontrata tra il 4 giugno ed il 31 dicembre 1994 era sicuramente superiore alla somma di fr. 216'811.80, per cui in definitiva nulla osta all'integrale accoglimento della petizione anche nei confronti dell'appellante.

E. 4.2.2.4

L'appellante rimprovera infine al primo giudice di aver violato l'art. 759 CO che prevede una solidarietà differenziata dei responsabili, a dipendenza della colpa attribuibile al singolo e delle circostanze particolari. In realtà, non vi è motivo per ridurre la responsabilità dell'appellante: già si è detto che essa ha agito con negligenza, ancor più grave se si pensa che quest'ultima veniva remunerata per le prestazioni di verifica che effettuava, verifiche che a loro volta erano finalizzate a salvaguardare non solo la società bensì proprio i creditori; per il resto non sono state evocate rispettivamente provate particolari circostanze tali da comportare una riduzione della sua responsabilità.

E. 5

Ne discende la reiezione dell'appello di _____. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 20 gennaio 2000 di _____ è respinto . II. Le spese della procedura d'appello di cui al dispositivo I. consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 3'450.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 3'500.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attore fr. 3'500.-- per ripetibili d'appello. III. L'appello 21 gennaio 2000 del _____ è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 23 dicembre 1999 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.